



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SANTILLO, TONINELLI, DI GIROLAMO, CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO, PUGLIA, L’ABBATE, DONNO, PRESUTTO, RICCIARDI, TRENTACOSTE, PAVANELLI, ROMANO, COLTORTI, ANASTASI e CASTALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2021

Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno nei porti rientranti nelle Autorità di sistema portuale

ONOREVOLI SENATORI. – A livello europeo si sta accelerando la transizione verso la mobilità a zero emissioni, cercando di rendere il settore dei trasporti decarbonizzato ed efficiente dal punto di vista energetico. In tal senso, andavano già le comunicazioni della Commissione « Strategia europea per una mobilità a basse emissioni », del luglio 2016 (COM(2016) 501 *final*), e « L'Europa in movimento », del maggio 2017 (COM(2018) 293 *final*). In questo quadro la Commissione europea ha quindi imposto normativamente limiti sempre più rigidi per le emissioni dei veicoli a motore e ha introdotto dal 1° settembre 2017 nuove procedure di prova delle emissioni reali di guida (*Real Driving Emissions-RDE*).

Gli orientamenti della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) prescrivono, in relazione alle nuove tecnologie e innovazioni, che le TEN-T consentano la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto attraverso l'efficienza energetica e l'introduzione di sistemi di propulsione alternativi e la fornitura dell'infrastruttura corrispondente. Prescrivono inoltre che i porti interni e marittimi, gli aeroporti e le strade della rete centrale, stabiliti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 (rete centrale TEN-T), prevedano la disponibilità di combustibili alternativi.

L'uso di mezzi alimentati con energia elettrica al posto dei combustibili fossili permette infatti di ridurre la produzione di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica), aiutando a mantenere l'aria più salubre e pulita.

Il presente disegno di legge, nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale e in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia, reca disposizioni per la sostituzione

nei porti di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida e a idrogeno.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, precisando che le disposizioni trovano applicazione con riguardo ai porti rientranti nelle Autorità di sistema portuale.

L'articolo 2 reca norme in materia di sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, nonché ibrida o ad idrogeno. Il comma 1, in coerenza con la finalità di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale dei porti in questione, prescrive a tutti i soggetti operanti all'interno del porto, ad eccezione degli enti pubblici, di procedere alla sostituzione o alla conversione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida e ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato.

Il comma 2 reca talune esclusioni rispetto alla normativa proposta, prevedendo che le disposizioni di cui al comma 1 circa l'obbligo di sostituzione o conversione dei mezzi non si applichino agli automezzi e alle attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo possa rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura portuale. Inoltre, si stabilisce che sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle prescrizioni di cui al comma 1 gli automezzi e le attrezzature azionati da

motori endotermici il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale.

Il comma 3 pone in capo alle Autorità di sistema portuale e alle imprese operanti in ambito portuale l'obbligo di realizzazione dei necessari impianti di ricarica o rifornimento per gli automezzi e, ove opportuno, di realizzazione di impianti di accumulo per l'alimentazione di automezzi e attrezzature.

L'articolo 3 prevede che le Autorità di sistema portuale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, predispongano i programmi di sostituzione e conversione degli automezzi e delle attrezzature sopra indicate e di realizzazione dei relativi impianti di ricarica, rifornimento e, ove opportuno, accumulo.

La determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dei programmi è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I programmi

sono quindi approvati con decreti del medesimo Ministro.

L'articolo 4 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la vigilanza sulla realizzazione del programma di sostituzione e l'adozione delle iniziative necessarie per agevolarne l'attuazione. Il comma 2 prevede che le Autorità di sistema portuale riferisca al medesimo Ministero entro il 31 marzo di ogni anno in merito ai risultati della realizzazione del programma di sostituzione e sull'attività di vigilanza.

Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Autorità di sistema portuale e le amministrazioni preposte all'attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica ai porti rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, indicati nell'allegato A della medesima legge.

### Art. 2.

*(Sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno)*

1. Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale dei porti di cui all'articolo 1 della presente legge, in coerenza con quanto previsto nei documenti di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale di cui all'articolo 4-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, tutti i soggetti operanti nelle aree del porto destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali e nelle aree di interazione portocittà sostituiscono o convertono automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, o ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli automezzi e alle attrezza-

ture azionati da motori endotermici il cui utilizzo, preventivamente autorizzato dall'Autorità di sistema portuale, può rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura portuale. Sono, in ogni caso, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli automezzi e le attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale.

3. Le Autorità di sistema portuale realizzano i necessari impianti di ricarica o rifornimento e, ove opportuno, di accumulo per l'alimentazione degli automezzi e delle attrezzature di cui al comma 1. Realizzano altresì gli impianti previsti dal primo periodo del presente comma le imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa concessione delle medesime Autorità e fatta salva l'applicazione, quando ne ricorrano i presupposti, degli articoli 48 e 49 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

### Art. 3.

#### *(Programmi di sostituzione e conversione)*

1. Ciascuna Autorità di sistema portuale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il programma di sostituzione e conversione degli automezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 2, nonché dei relativi impianti di ricarica o rifornimento e, ove opportuno, di accumulo, tenuto conto del potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale degli scali coinvolti, della capacità operativa e delle interazioni con le piattaforme logistiche dei medesimi scali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono

stabiliti i criteri e le modalità per adottare e attuare i programmi di sostituzione e conversione.

3. I programmi di sostituzione e conversione sono approvati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tenuto conto della quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e delle attrezzature già in uso presso ciascun porto di cui all'articolo 1.

#### Art. 4.

##### *(Vigilanza)*

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili vigila sulla realizzazione dei programmi di sostituzione e conversione previsti dall'articolo 3 e adotta, d'intesa con le Autorità di sistema portuale, le iniziative necessarie per agevolarne l'attuazione.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna Autorità di sistema portuale riferisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in merito ai risultati della realizzazione del programma di sostituzione e conversione e sull'attuazione delle misure previste ai sensi dell'attività di vigilanza di cui al comma 1.

#### Art. 5.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 1 e le amministrazioni preposte alla predetta attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



€ 1,00